SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 55**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 7 marzo 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 dicembre 1994.

Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione affidatarie del mandato dei proprietari degli immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni di immobili privati, a prescindere dai requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, dei proprietari degli immobili stessi;

Visto il punto 3.2, lettera *c)*, della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1994, «Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione dell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95»;

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, che modifica l'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, mediante il quale le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici, pari a lire 288 miliardi, sono incrementate dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Considerata l'importanza attribuita alla riqualificazione del contesto urbano delle grandi città ed aree metropolitane, sottolineata anche nei documenti di programmazione, e considerata altresì la natura complessa di tali programmi che prevedono una molteplicità di tipologie di intervento e, per conseguenza, una pluralità di canali di finanziamento, sia pubblici che privati;

Considerata la rilevanza e la specificità degli interventi di riqualificazione del contesto urbano, con particolare riguardo a quelli localizzati nelle città e nelle aree metropolitane per le quali siano stati attivati altri canali finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità finanziarie a valere sui fondi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive integrazioni e modificazioni, sono destinate alla formazione ed all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana.

Art. 2.

Possono richiedere i finanziamenti di cui al precedente art. 1 i soggetti individuati dall'art. 3 del bando allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto e l'allegato bando sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il Ministro dei lavori pubblici
Presidente del CER
RADICE

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 52

ALLEGATO

Art. 1.
Disponibilità finanziarie

1. Le disponibilità finanziarie a valere sul fondo di lire 288 miliardi, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come integrato dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, così come modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono destinate alla formazione ed all'attuazione di programmi di riqualificazione urbana con il concorso obbligatorio di risorse private.

2. All'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana possono altresì partecipare soggetti pubblici che con proprie risorse, provenienti da autofinanziamento, realizzano parte degli interventi previsti dal programma medesimo.

Art. 2.
Obiettivi del programma

1. I programmi di riqualificazione urbana si propongono di avviare il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani specificatamente identificati attraverso proposte unitarie che riguardano:

a) parti significative delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

b) interventi di edilizia non residenziale che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita nell'ambito considerato;

c) interventi di edilizia residenziale che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.

Art. 3.

Soggetti beneficiari dei finanziamenti

1. Possono richiedere i finanziamenti di cui all'art. 1:

a) i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i comuni con essi confinanti ovvero ricadenti in aree metropolitane da definirsi ai sensi della legge n. 142/1990;

b) i comuni capoluogo di provincia;

c) gli altri comuni qualora la proposta di programma riguardi, per una percentuale significativa, aree industriali dismesse;

d) i comuni ricadenti in ambiti urbani sovracomunali interessati da rilevanti fenomeni di trasformazione economica e a tal fine specificatamente definiti dalle competenti regioni con propri atti deliberativi ai fini dell'allocazione delle risorse a valere sui fondi per la programmazione di edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95.

2. Per i comuni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, la richiesta dei finanziamenti è effettuata per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificità, adeguatamente motivata.

3. Le amministrazioni comunali formulano proposte di programmi di intervento, da sottoporre all'approvazione del Segretariato generale del CER secondo le procedure, i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

4. Le richieste di finanziamento devono ricomprendere gli atti d'obbligo o gli schemi di convenzione sottoscritti dai soggetti privati che partecipano con proprie risorse al programma medesimo, le adesioni delle regioni nel caso della concessione di ulteriori finanziamenti a valere sui fondi per il quadriennio 1992-95 nonché le adesioni o le intese di altri soggetti pubblici che partecipano alla realizzazione del programma con proprie risorse ovvero in quanto titolari di beni, di diritti o di competenze.

Art. 4

Ambiti di intervento

1. Il comune delimita l'ambito territoriale oggetto del programma in ragione:

a) dell'ampiezza e della consistenza del degrado edilizio (fatiscenza degli edifici), urbanistico (carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e dei servizi pubblici), ambientale (fatiscenza degli spazi pubblici, dell'arredo urbano, delle aree verdi), economico (impianti produttivi dismessi, carenza di attività produttive, artigianali, commerciali, di servizio, gravi problemi occupazionali), sociale (emarginazione delle periferie);

b) del raggio di influenza delle urbanizzazioni primarie e secondarie oggetto del programma;

c) del ruolo strategico del programma rispetto al contesto urbano e metropolitano.

2. L'ambito di intervento, in relazione alla finalità della legge, ricade all'interno di zone in tutto o in parte già edificate. Non può peraltro escludersi la possibilità che il programma di riqualificazione richieda interventi esterni a tali zone. In tal caso deve già esistere una connessione funzionale che giustifichi l'unitarietà della proposta ovvero tale connessione, nella sua interezza, è oggetto del programma stesso.

Art. 5.

Interventi previsti

1. I singoli interventi sono inclusi nei programmi in quanto rivolti alla riqualificazione degli ambiti di intervento nel loro complesso. I programmi hanno, pertanto, carattere unitario e consistono in un insieme sistematico e coordinato di interventi pubblici e di interventi privati realizzati in regime di convenzione.

2. Gli interventi costituenti il programma sono riconducibili alle seguenti tipologie:

a) acquisizione di immobili da destinare ad urbanizzazioni primarie o secondarie o edilizia residenziale pubblica mediante cessione gratuita, cessione volontaria, espropriazione, permuta, ecc.;

b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) opere di sistemazione ambientale e di arredo urbano delle aree e degli spazi pubblici;

d) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;

e) opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di fabbricati residenziali e non residenziali;

f) realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non residenziali;

g) ristrutturazione urbanistica.

3. Ai fini di quanto contenuto nel presente bando, gli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono da considerare pubblici, gli altri interventi possono essere pubblici o privati a seconda del regime di proprietà attribuito all'immobile oggetto dell'intervento.

Art. 6.

Procedure di programmazione comunale

1. Il comune specifica, qualificandoli e, ove possibile quantificandoli, obiettivi e contenuti del programma.

2. Il comune definisce, per ciascun ambito, delimitato ai sensi dell'art. 4, gli interventi di cui all'art. 5 da ammettere al finanziamento pubblico, quantificandone, su base parametrica, i costi di realizzazione.

3. Con procedure autonomamente determinate (accordi diretti, invito pubblico, confronto concorrenziale, ecc.), il comune promuove e valuta, ai fini dell'ammissibilità, le proposte che pervengono dai soggetti interessati alla realizzazione del programma stesso in relazione al perseguimento degli obiettivi e sulla base della valutazione degli elementi di cui all'art. 15.

Art. 7.

Contenuti degli atti d'obbligo e degli schemi delle convenzioni per l'attuazione del programma

1. Gli atti d'obbligo di cui all'art. 3, comma 4, contengono l'impegno da parte dei proprietari di immobili, o loro mandatari, oggetto di proposte che richiedono una variante allo strumento urbanistico, a realizzare con proprie risorse una quota di interventi pubblici unitamente a quelli privati attuabili a seguito dell'eventuale approvazione della variante stessa. Contengono, altresì, l'impegno a sottoscrivere la eventuale polizza assicurativa di cui all'art. 17, comma 2, lettera *e)*.

2. Gli schemi di convenzione con il comune sottoscritti dai soggetti privati, selezionati con le procedure di cui all'art. 6, comma 3, devono regolamentare l'assunzione delle reciproche obbligazioni relative all'attuazione del programma.

3. Tali schemi di convenzione, tra l'altro, contengono:

a) i tempi di attuazione dei singoli interventi ed il tempo di realizzazione del complessivo programma;

b) l'impegno del comune a:

provvedere alla progettazione dei singoli interventi pubblici;

dare attuazione agli interventi pubblici conformemente ai tempi di cui alla lettera *a)*;

rilasciare le concessioni edilizie relative agli interventi privati nei tempi utili per permettere l'avvio degli stessi nel rispetto dei tempi di cui alla lettera *a)*, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi;

c) l'impegno dei soggetti privati a:

provvedere alla progettazione dei singoli interventi privati, nonché di quelli pubblici assistiti da finanziamento privato; •

provvedere alla diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri e delle altre opere pubbliche a integrale finanziamento privato;

provvedere al finanziamento parziale o integrale di opere pubbliche nel caso in cui la convenzione sia alternativa agli atti d'obbligo,

dare attuazione agli interventi privati conformemente ai tempi di cui alla lettera *a)*;

fornire idonee garanzie finanziarie, in ordine all'attuazione del programma, e fideiussore circa il rispetto della convenzione medesima;

d) l'eventuale impegno dei soggetti privati e del comune a sottoscrivere e a far sottoscrivere, da parte del soggetto affidatario di interventi pubblici, le polizze assicurative di cui all'art. 17, comma 2, lettera *e)*. Allo schema di convenzione è altresì allegata bozza delle suddette polizze che esplicita l'importo dei massimali, il tipo di rischio e le opere che si intendono assicurare. •

Art. 8.

Realizzazione degli interventi pubblici

1. La realizzazione degli interventi pubblici può essere effettuata mediante:

a) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a totale copertura del costo dell'intervento a valere sui fondi di cui all'art. 1,

b) fondi derivanti dalla corresponsione degli oneri concessori, ovvero realizzazione diretta, da parte del soggetto privato, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a scomputo degli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977;

c) fondi regionali di cui alla programmazione 1992-95;

d) altri finanziamenti pubblici a valere sui fondi comunali, regionali, statali, comunitari destinabili al programma;

e) fondi comunali provenienti da alienazioni o da concessioni di diritti reali;

f) indebitamento presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti a valere sul fondo speciale per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree, di cui all'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

g) assunzione diretta, da parte del soggetto privato, degli interventi pubblici in aggiunta a quanto previsto alla lettera *b)*, valutati secondo le modalità ed i parametri di cui all'art. 15;

h) assunzione diretta, da parte del soggetto privato, degli interventi pubblici che prevedano un corrispettivo di gestione da regolare mediante apposita convenzione;

i) contributo pubblico, attribuito al soggetto pubblico, a valere su ulteriori fondi pubblici.

Art. 9.

Finanziamento degli interventi privati

1. Il finanziamento degli interventi privati può essere effettuato, oltre che con risorse private, anche con il contributo pubblico, a valere sui fondi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalità:

a) contributo in conto capitale attribuito ai proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione, affidatarie del mandato dei proprietari di immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni degli immobili privati medesimi. Detto contributo viene concesso a prescindere dai requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978 dei soggetti proprietari degli immobili;

b) contributo in conto capitale attribuito a proprietari singoli, riuniti in consorzio o alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione proprietarie di immobili residenziali, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di recupero di immobili privati in regime di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 457/1978. Il comune deve verificare il possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978 dei singoli proprietari di immobili o dei soci delle cooperative tra proprietari di immobili, facendone esplicito riferimento nella proposta di programma di riqualificazione.

2. In aggiunta alle risorse di cui al comma 1, il finanziamento degli interventi può essere effettuato a valere sui fondi regionali per il programma quadriennale 1992-95, in attuazione degli articoli 6, 12 e 16 della legge n. 179/1992 e dell'art. 9 della legge n. 493/1993.

Art. 10.

Affidamento degli interventi pubblici

1. L'affidamento degli interventi pubblici è effettuato mediante:

a) appalto, da effettuare con gara pubblica, ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere con contributo pubblico a totale copertura del costo dell'intervento ovvero con contributo pubblico superiore al 50% del costo dell'intervento;

b) concessione di committenza, nel rispetto delle norme pubblicistiche poste a tutela della scelta del contraente e degli obblighi di esecuzione, qualora il comune, per meglio assicurare unità di gestione al programma, intenda affidare ai proponenti l'insieme degli interventi pubblici in esso previsti. Laddove l'ammontare complessivo dei finanziamenti pubblici sia contenuto al di sotto della soglia comunitaria la selezione avviene attraverso licitazione privata; qualora detto ammontare sia superiore a quello di soglia comunitaria si applicano dei criteri di cui all'art. 29, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 406/1991, anche ampliandone i parametri di riferimento. Il comune deve identificare gli ambiti di intervento, gli interventi pubblici necessari alla riqualificazione urbana, quantificandone l'impegno finanziario, gli interventi privati ammessi e gli obblighi conseguenti;

c) concessione di lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente, nel caso di opere che prevedano un corrispettivo di gestione;

d) convenzione, nel caso di opere con il finanziamento pubblico inferiore al 50% del costo dell'intervento ovvero di opere pubbliche realizzate esclusivamente con risorse private;

e) convenzione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/1977, limitatamente ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate a scomputo degli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977.

Art. 11.

Requisiti dei proponenti privati

1. Gli interventi privati previsti nel programma sono attuati da:

a) proprietari di immobili singoli o associati;

b) soggetti non proprietari degli immobili, cui i proprietari degli immobili stessi abbiano conferito mandato all'esecuzione delle opere;

c) qualsivoglia soggetto privato che abbia titolo ad acquisire in proprietà o in concessione parti del patrimonio pubblico.

Art. 12.

Procedure di formazione e approvazione del programma

1. Ai fini del finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, è determinata la seguente procedura:

a) i comuni entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, provvedono a quanto previsto dall'art. 6 e trasmettono al Segretariato generale del CER le proposte di programma. Sono prese in considerazione proposte pervenute anche dopo il termine predetto, nei limiti delle disponibilità finanziarie residue;

b) il Segretariato generale del CER, entro i tre mesi successivi, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, seleziona le proposte secondo quanto indicato all'art. 17. Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, il Segretariato medesimo individua le proposte ammesse al finanziamento, invitando i comuni entro i successivi trenta giorni, alla stipula di un protocollo di intesa relativo al finanziamento ed all'attuazione del programma. Qualora siano previste varianti agli strumenti urbanistici, al protocollo di intesa partecipa la regione competente;

c) nei successivi sei mesi i comuni trasmettono la progettazione e la documentazione definitiva, relativa agli interventi dell'intero programma, al Segretariato generale del CER ai fini della conclusione dell'accordo di programma, previsto dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493. Qualora le proposte medesime siano in variante agli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, prima della conclusione dell'accordo di programma, garantiscono la necessaria pubblicità del programma nelle forme e nei termini previsti dalle norme regionali in materia. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto dei termini di avvio del programma, indicati al punto *d)*, comporta l'automatica inefficacia della variante stessa. In tal caso, l'accordo di programma è adottato con decreto del presidente della regione, l'adesione del sindaco è ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla conclusione dell'accordo stesso, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 27 della legge n. 142/1990;

d) entro il terminine previsto per l'inizio dei lavori, fissato nei successivi dieci mesi dal termine di cui alla lettera *c)*, il comune sottoscrive con il Segretariato generale del CER la convenzione intesa, tra l'altro, a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti; il Segretariato medesimo emette il provvedimento di concessione del finanziamento.

Art. 13.

Elaborati da trasmettere

1. La documentazione da allegare alle proposte di programma comprende:

a) descrizione dell'ambito d'intervento e degli interventi proposti;

b) rappresentazione del programma in termini economici sintetici;

c) piano finanziario per l'attuazione del programma stesso.

2. Ai fini dell'esame da parte degli uffici del Segretariato, la proposta di programma è accompagnata dagli atti unilaterali d'obbligo e dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 7, nonché dal programma dettagliato dei tempi di attuazione.

Art. 14.

Descrizione dell'ambito di intervento e degli interventi proposti

1. La descrizione dell'ambito di intervento e degli interventi proposti comprende almeno:

a) le destinazioni d'uso in atto e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

b) la stima dello stato di conservazione degli immobili pubblici e privati e della dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) eventuali aree investite da dismissione industriale;

d) gli interventi previsti distinti in pubblici e privati secondo le tipologie di cui all'art. 5;

e) le modifiche da introdurre agli strumenti urbanistici vigenti ed alle norme tecniche di attuazione, relativamente agli interventi indicati alla lettera *d)*;

f) gli interventi di edilizia residenziale in regime di sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

Art. 15.

Rappresentazione del programma in termini economici sintetici

1. Consiste in una relazione che contenga la comparazione delle convenienze economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico ed il soggetto privato a seguito dell'attuazione del programma, considerando:

a) l'entità del finanziamento, mediante risorse private, di interventi pubblici valutati su base parametrica (convenienza per il soggetto pubblico);

b) valore degli immobili realizzati in variante degli strumenti urbanistici vigenti al netto dei costi di realizzazione, valutati su base parametrica (convenienza per il soggetto privato);

c) il valore degli immobili o porzioni di immobili oggetto di cessione o concessione a favore del soggetto privato valutati a prezzo di mercato (convenienza per il soggetto privato).

2. Sulla base dei precedenti criteri ed esplicitando i costi e valori parametrici e gli indicatori utilizzati, nonché sulla base dei risultati e degli effetti prodotti dalla nuova configurazione urbana proposta, i comuni nella relazione provvedono alla misurazione ed al raffronto degli utili che ciascun soggetto rispettivamente consegue con la realizzazione dell'intervento.

Art. 16.

Piano finanziario

1. Il piano finanziario consiste in una relazione finalizzata a dimostrare la copertura finanziaria di tutti gli interventi pubblici oggetto del programma medesimo distinti sulla base delle categorie individuate all'art. 8. A tal fine la relazione contiene:

a) i costi previsti per l'acquisizione delle aree e degli immobili;

b) i costi di realizzazione (comprensivi dei costi di progettazione e delle spese tecniche e generali) degli interventi pubblici, formulati su base parametrica;

c) l'ammontare dei finanziamenti disponibili e di quelli richiesti a valere sui fondi di cui all'art. 1 per gli interventi pubblici;

d) l'ammontare dei contributi richiesti per gli interventi di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 17.

Selezione delle proposte di programma

1. Le proposte di programma, pervenute al Segretariato generale del CER, sono esaminate per l'accertamento della conformità agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nella presente direttiva.

2. Le proposte medesime, per le quali sia stata accertata la conformità, sono selezionate sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione territoriale;

b) incidenza delle volumetrie oggetto di recupero rispetto a quelle di nuova edificazione;

c) incidenza dell'edilizia residenziale convenzionata con il comune per prezzi di vendita o canoni e durata della locazione rispetto al totale dell'edilizia residenziale libera;

d) compresenza ed entità dei finanziamenti regionali di E.R.P. e di altri finanziamenti pubblici, oltre il fondo di cui all'art. 1;

e) impegno a sottoscrivere, ai fini di garantire una qualità aggiuntiva, polizze assicurative postume decennali o di maggiore durata a garanzia dei rischi di costruzione riferiti all'intero programma o a porzioni di esso;

f) rilevanza e specificità degli interventi, adeguatamente rappresentata e motivata;

g) capacità delle proposte di conseguire gli obiettivi di cui ai programmi nazionali e regionali nel campo della riqualificazione urbana.

3. In caso di progetti classificatisi a pari merito rispetto ai criteri precedentemente elencati, costituisce ulteriore criterio di selezione l'entità del finanziamento del soggetto privato o la realizzazione di opere pubbliche in eccedenza agli oneri previsti dall'art. 3 della legge n. 10/1977.

95A1328

DECRETO 4 febbraio 1995.

Modificazione al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 per la realizzazione dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione affidatarie del mandato dei proprietari degli immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni di immobili privati, a prescindere dai requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, dei proprietari degli immobili stessi;

Visto il punto 3.2, lettera *c)*, della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1994, «Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione dell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95»;

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, che modifica l'art. 10, comma 2-*bis*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, mediante il quale le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici, pari a lire 288 miliardi, sono incrementate dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1994 con cui è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1994, n. 302;

Considerata l'opportunità, al fine di un rapido avvio dei programmi di riqualificazione urbana, di rendere certa l'attività dei comuni proponenti con riferimento alle modalità di affidamento degli interventi pubblici ricompresi nei suddetti programmi, tenuto anche conto dell'evoluzione del quadro normativo in materia;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 del decreto ministeriale 21 dicembre 1994 è soppressa.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1995

Il Ministro dei lavori pubblici
Presidente del CER
BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 53

95A1329

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1995.

Autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per l'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 206, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale tra l'altro, stabilisce che: «Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro»;

Visto il regio decreto 16 marzo 1994, n. 267, ed in particolare gli articoli 90 e 206;

Visti i propri decreti n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 febbraio 1995, e n. 545700 del 22 febbraio 1995, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, recanti individuazione delle società controllate dall'EFIM che non vengono assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 545288 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1995, recante: «Assoggettamento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in Roma, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore»;

Visto il proprio decreto n. 545548 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1995, recante: «Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, in Roma»;

Viste le lettere del 9 e del 21 febbraio 1995, n. CL 37/95 e n. CL 105/95, con le quali il commissario liquidatore dell'EFIM, «considerato il danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare dall'interruzione dell'esercizio d'impresa anche per gli adempimenti connessi alle funzioni richiamate dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 21 gennaio 1995, in quanto l'EFIM in liquidazione non potrebbe esercitare le sue funzioni di azionista di controllo», ha chiesto l'autorizzazione «per la temporanea continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi degli articoli 90, primo comma, e 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM del 25 febbraio 1995;

Ritenuta l'opportunità, sulla base anche del parere favorevole del comitato di sorveglianza, di autorizzare il commissario liquidatore dell'EFIM alla continuazione dell'esercizio dell'impresa;

Autorizza

ai sensi e per gli effetti dell'art. 206, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il prof. avv. Alberto Predieri, commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

Roma, 2 marzo 1995

Il Ministro: DINI

95A1330

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei posti di ispezione frontalieri preselezionati ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da Paesi terzi

Con decisione della Commissione delle Comunità europee n. 94/988/CEE del 21 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 378 del 31 dicembre 1994, è stato formalmente approvato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti da Paesi terzi riportato in allegato alla medesima.

ALLEGATO

MODIFICHE ALL'ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI PRESELEZIONATI

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
«BELGIQUE										
Antwerpen	Porto	×	×	×	×					
Oostende	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×				×	×	×	
Zeebrugge	Porto	×	×	×	×					
Bruxelles Zaventem	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Gent	Porto	×	×	×						
DEUTSCHLAND										
Stuttgart	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Weil-Rhein	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia						×	×	×	
Bietingen	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
München	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Furth im Wald — Schafberg	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Schirnding-Landstraße	Strada	×	×	×	×			×	×	
Waidhaus	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Suben-Autobahn	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Lindau-Hörbranz-Autobahn	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Kiefersfelden Autobahn	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Berlin-Tegel	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	limitatamente ad animali di piccola taglia, animali da circo e giardino zoologico
Frankfurt/Oder	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia		×		×					limitatamente ad involucri di origine animale, pelli, piume e pelo
Forst	Strada		×		×		×	×	×	
Schönefeld	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Bremen	Porto	×	×	×	×					

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (2)	Temperatura (3)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
Bremerhaven	Porto	×	×	×	×					
Hamburg Hafen	Porto	×	×	×	×			×	×	
Frankfurt-Main	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Pomellen	Strada	×	×	×	×					
Rügen	Porto	×	×	×	×			×		
Rostock	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Brake	Porto				×					farine d'origine animale
Cuxhaven	Porto	×	×	×	×					
Langenhagen	Aeroporto		×		×		×	×	×	
Köln	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Zinnwald	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Schönberg	Strada	×	×	×	×			×	×	
Kiel	Porto		×		×			×	×	
Lübeck	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Bad Reichenhall	Strada	×	×	×	×					
Hamburg Flughafen	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Konstanz Straße	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
Simbach Kirchdorf	Strada						×			solo bovini austriaci
Bad Schandau	Ferrovia	×	×	×	×					
				FRANCE						
Boulogne	Porto	×	×	×	×	×				
Dunkerque	Porto	×	×	×	×	×				
Le Havre	Porto	×	×	×	×	×				
Saint-Malo	Porto	×	×	×	×	×				
Brest	Aeroporto	×	×			×				
	Porto	×	×			×				
Concarneau-Douarnenez	Porto					×				
Nantes-Saint-Nazaire	Aeroporto	×	×	×	×	×				
	Porto	×	×	×	×	×				

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo [1]	Temperatura [2]	Altri [3]	Temperatura [2]	Altri [3]	[4]	Ungulati [5]	Equidi registrati [6]	Altri animali	
Bordeaux	Aeroporto	×	×	×	×	×				
	Porto	×	×	×	×	×				
Sète	Porto	×	×	×	×	×				
Marseille Porto	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
La Rochelle-Rochefort	Porto	×	×		×	×				farine di pesce unicamente
Marseille-Provence	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Lorient	Porto	×	×	×	×	×				
Roissy-Charles-de-Gaulle	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Orly	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Lyon-Satolas	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Nice	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Toulouse-Blagnac	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Saint Louis	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Bâle	Strada	×	×	×	×	×				
	Ferrovia	×	×	×	×	×				
Saint Julien Bardonnex	Strada	×	×	×	×	×	×	×	×	
Beauvais	Aeroporto							×		
Deauville	Aeroporto							×		
Rouen	Porto	×	×			×				
Ferney-Voltaire	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Divonne	Strada							×		
Pontarlier	Strada	ritirato								
IRELAND										
Dublin-Port	Porto	×	×	×	×	×				
Cork	Porto	×	×	×	×	×	×	×		
Shannon	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Waterford	Porto	×	×	×	×	×	×	×		
Killybegs	Porto					×				
Rosslare	Porto					×	×	×		
Dublin-Airport	Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
ITALIA										
Torino-Caselle	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Chiasso	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Milano-Linate	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Milano-Malpensa	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Campo di Trens-Fortezza	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Campocologno	Ferrovia						×			
Pontebba-Coccau	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Gorizia	Aeroporto	×	×	×	×					
	Strada	×	×	×	×		×	×		
Gaeta	Porto	×								prodotti della presca unicamente
Prosecco-Fernetti	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
	Ferrovia	×	×	×	×		×	×	×	
Trieste	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
	Strada	×	×	×	×		×			
Venezia	Aeroporto	×	×	×	×					
	Porto	×	×	×	×					
Ancona	Porto	×	×							
	Aeroporto	×	×							
Bari	Porto	×	×	×	×		×	×	×	
Genova	Aeroporto	×	×	×	×					
	Porto	×	×	×	×					
Livorno	Porto	×	×	×	×					
Roma-Fiumicino	Aeroporto	×	×	×	×			×	×	
Napoli	Aeroporto	×	×		×					
	Porto				×					
Palermo	Aeroporto	×	×		×					
	Porto	×	×		×					

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
Catania	Aeroporto	×	×	×	×					
Roma-Ciampino	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Olbia	Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Salerno	Porto	×	×		×					
Reggio Calabria	Aeroporto	×	×		×					
Bologna-Borgo Panigale	Aeroporto	×	×	×	×				×	
Verona-Villafranca	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
Domodossola-Iselle	Strada	×	×	×	×					
Grand San Bernardo-Pollein	Strada	×	×	×	×		×	×	×	
La Spezia	Porto	×	×	×	×					
Taranto	Porto	×	×	×	×					
Ravenna	Porto	×	×	×	×					
Pisa	Aeroporto	×	×	×	×					
NEDERLAND										
Amsterdam	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×					
Rotterdam	Aeroporto	×	×	×	×					
	Porto	×	×	×	×					
Eemshaven	Porto	×	×							
Harlingen	Porto	×	×							
Vlissingen	Porto	×	×	×	×					
Maastricht	Aeroporto	×	×	×						sperma unicamente
Moerdijk	Porto		×							
PORTUGAL										
Porto	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×					
Lisboa	Aeroporto	×	×	×	×		×	×	×	
	Porto	×	×	×	×					
Funchal (Madeira)	Aeroporto								×	
	Porto	×	×	×	×					

Posto di ispezione frontaliero			Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome		Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
Praia da Vitória (Açores)		Porto	×	×	×	×					
Ponta Delgada (Açores)		Aeroporto	×	×	×	×				×	
		Porto	×	×	×	×					
Viana do Castelo		Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Aveiro		Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Horta (Açores)		Porto	×								prodotti della pesca unicamente
Lages (Açores)		Aeroporto	×	×	×	×				×	
Peniche		Porto					×				
Olhão		Porto					×				
Portimão		Porto					×				
UNITED KINGDOM											
Dover		Porto	×	×	×	×	×				
Tilbury		Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Heathrow		Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Gatwick		Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
Southampton		Porto	×	×	×	×	×				
Humber	Hull	Porto	×	×	×	×	×				
	Grimsby		×	×	×	×	×				
	Immingham		×	×	×	×	×		×		
Felixstowe		Porto	×	×	×	×	×				
Newhaven		Porto	×	×	×	×	×				
Liverpool		Porto	×	×	×	×	×				
Cardiff		Porto	×	×	×	×	×				
Teesport		Porto	×	×	×	×	×				
Grangemouth		Porto			×		×				
Stansted		Aeroporto		×	×	×	×	×	×	×	pesci a temperatura ambiente unicamente
Manchester		Aeroporto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Luton		Aeroporto						×	×		pesci a temperatura ambiente unicamente

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
Weymouth	Porto	×	×	×	×	×				
Mostyn	Porto				×					proteine animali
Heysham	Porto	×	×	×	×	×				
Tyne-Northshields	Porto	×	×	×	×	×				
Milford Haven incorporating Pembroke	Porto	×	×	×	×	×				
Greenock	Porto			×		×				
Scrabster	Porto				×	×				proteine animali
Aberdeen	Aeroporto				×	×				
	Porto	×	×	×	×	×				
Fraserburgh	Porto				×	×				proteine animali
Falmouth	Porto				×	×				
Invergordon	Porto	×	×	×	×	×				proteine animali
Lerwick	Porto				×	×				proteine animali
Belfast	Aeroporto	×	×	×	×	×			×	
	Porto	×	×	×	×	×				
Glasgow	Aeroporto	×	×		×	×			×	
Portsmouth	Porto	×	×	×	×	×				
Runcorn-Ellesmere	Porto		×		×					
Prestwick	Aeroporto	×	×	×	×	×				
Peterhead	Porto				×	×				
Leith	Porto	×	×	×	×	×				
Harwich	Porto	×	×	×	×	×	×	×	×	
Great Yarmouth	Porto	×	×	×	×	×				
Ipswich	Porto	×	×	×	×	×				
Sheerness	Porto	×	×	×	×	×				
Thamesport	Porto	×	×	×	×	×				

(1) Scegliere la o le diciture appropriate
(2) Prodotti che richiedono temperature specifiche.
(3) Prodotti che non richiedono temperature specifiche.
(4) Pesci controllati alle condizioni stabilite dalla decisione 93/352/CEE della Commissione adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio.
(5) Ungulati: in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici.
(6) Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.

ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI PRESELEZIONATI PER «BALAI»-PRODOTTI

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
UNITED KINGDOM										
North Killingholme Wharf	Porto				×					
Grove Wharf Whartons	Porto				×					
New Holland	Porto				×					
Keadby Wharf	Porto				×					
Howdendyke Wharf	Porto				×					
Selby Wharf	Porto				×					proteine animali
Boston	Porto				×					proteine animali + pelli
Fosdyke	Porto				×					proteine animali
Sutton Bridge	Porto				×					proteine animali
Teignmouth	Porto				×					proteine animali
Sharpness Docks	Porto				×					proteine animali
Kings Lynn	Porto				×					proteine animali
Wells-next-the-Sea	Porto				×					proteine animali
Colchester	Porto				×					proteine animali
Mistley	Porto				×					proteine animali + pelli + piume
Dunball	Porto				×					proteine animali
Kirkwall Port	Porto				×					proteine animali
Dundee Port	Porto	ritirato								
Perth Port	Porto				×					proteine animali
Glasgow/George IV Dock	Porto				×					proteine animali
Edinburgh Airport	Aeroporto				×					prodotti biologici
Avonmouth	Porto				×					proteine animali
Glasson	Porto				×					
Gunness	Porto				×					

Posto di ispezione frontaliero		Prodotti per il consumo umano		Altri prodotti		Pesci	Animali vivi			Osservazioni
Nome	Tipo (1)	Temperatura (2)	Altri (3)	Temperatura (2)	Altri (3)	(4)	Ungulati (5)	Equidi registrati (6)	Altri animali	
Inverness	Porto				×					proteine animali
Ullapool	Porto	ritirato								
Seaham	Porto				×					proteine animali
Goole	Porto				×					proteine animali
Garston	Porto				×					proteine animali

(1) Scegliere la o le diciture appropriate.
(2) Prodotti che richiedono temperature specifiche.
(3) Prodotti che non richiedono temperature specifiche.
(4) Pesci controllati alle condizioni stabilite dalla decisione 93/352/CEE della Commissione adottata in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio.
(5) Ungulati: in particolare bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici.
(6) Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.»

95A1323

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 e successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993) ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Bolognesi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Barbera;

Merlot;

Cabernet Sauvignon;

Sauvignon,

Riesling italico;

Pignoletto;

Pinot bianco;

Chardonnay,

devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni: possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati od autorizzati per le province di Bologna e Modena, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Albana, dal 60 all'80%;

Trebbiano romagnolo, dal 20 al 40%.

Il riferimento alla sottozona «Colline di Riosto» è riservato ai vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei vitigni, appresso indicati, ottenuti dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti percentuali:

Pignoletto,

Sauvignon;

Barbera;

Cabernet Sauvignon

I vini di cui trattasi devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei vini Pignoletto e Pignoletto frizzante anche uve dei vitigni a bacca bianca non aromatici «raccomandati» ed «autorizzati», da soli o congiuntamente, in misura non superiore al 10% del totale.

Il riferimento alla sottozona «Colline Marconiane» è riservato ai vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei vitigni, appresso indicati, ottenuti dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti percentuali:

Pignoletto;

Sauvignon;

Barbera;

Cabernet Sauvignon.

I vini di cui trattasi devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei vini Sauvignon e Pignoletto anche uve dei vitigni a bacca bianca a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Può concorrere alla produzione del Pignoletto spumante anche uve del vitigno Pinot nero, nella misura del 15%, presente nell'ambito aziendale.

Possono concorrere alla produzione dei vini Cabernet Sauvignon e Barbera anche uve dei vitigni a bacca rossa a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» presenti nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Il riferimento alla sottozona «Zola Predosa» è riservato ai vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei vitigni, appresso indicati, ottenuti dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti percentuali:

Pignoletto;

Chardonnay;

Sauvignon,

Cabernet Sauvignon:

Merlot

I vini di cui trattasi devono essere ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione dei vini Cabernet Sauvignon e Merlot anche uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, autorizzati o raccomandati nella provincia di Bologna, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Il riferimento alla sottozona «Monte San Pietro» è riservato ai vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei vitigni, appresso indicati, ottenuti dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti percentuali:

Pignoletto;

Sauvignon;

Pinot bianco,

Cabernet Sauvignon,

Barbera.

I vini di cui trattasi devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni.

Il riferimento alla sottozona «Colline di Oliveto» è riservato ai vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei vitigni, appresso indicati, ottenuti dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti percentuali:

Pignoletto;

Sauvignon;

Chardonnay;

Cabernet Sauvignon.

I vini di cui trattasi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, raccomandati od autorizzati per la provincia di Bologna, presenti nei vigneti, nell'ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%. Possono concorrere alla produzione dello Chardonnay spumante anche uve del vitigno Pinot nero, nella misura del 15%, presente nell'ambito aziendale.

Il riferimento alla sottozona «Terre di Montebudello» è riservato ai vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei vitigni, appresso indicati, ottenuti dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti percentuali:

Pignoletto;

Sauvignon;

Barbera;

Cabernet Sauvignon.

I vini di cui trattasi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni: possono concorrere alla produzione di ognuno di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati od autorizzati per le province di Bologna e Modena, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Può concorrere alla produzione del Pignoletto spumante anche uve del vitigno Pinot nero, nella misura del 15% presente nell'ambito aziendale.

Il riferimento alla sottozona «Serravalle» è riservato a vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con la specificazione di uno dei vitigni, appresso indicati, ottenuti dalle uve delle varietà dei vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nelle seguenti percentuali:

Pignoletto;

Sauvignon;

Cabernet Sauvignon;

Barbera.

I vini di cui trattasi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione del vino Barbera uve del vitigno Cabernet Sauvignon fino ad un massimo del 15% presente in ambito aziendale; del vino Cabernet Sauvignon uve del vitigno Merlot fino ad un massimo del 15% presente in ambito aziendale; del vino Pignoletto uve del vitigno Chardonnay fino ad un massimo del 15% presente in ambito aziendale.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» comprende, in provincia di Bologna, l'intero territorio collinare situato nei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Marzabotto, Pianoro e quello situato in parte nei comuni di Bazzano, Crespellano, Casalecchio di Reno, Bologna, S. Lazzaro di Savena, Zola Predosa e Monterenzio; in provincia di Modena parte del territorio amministrativo del comune di Savignano sul Panaro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località Olmetello, al km. 100,600 della via Emilia (strada statale n. 9), il limite segue in direzione ovest tale strada fino a raggiungere il centro abitato di Bologna per costeggiarlo a sud e seguire in uscita verso ovest la strada statale n. 64. Prosegue sempre verso ovest lungo tale strada e, raggiunto il centro abitato di Casalecchio di Reno, imbocca la strada statale n. 569 attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa e Crespellano, giunto a Bazzano, in località Gabella abbandona la strada statale n. 569 ed imbocca via Castelfranco fino alla località Sabbionara per deviare verso sud per una laterale privata che partendo dalla via Castelfranco al numero civico 8, attraversa la zona artigianale sino al numero civico 104 e si immette di nuovo nella strada statale n. 569, che porta all'incrocio con il confine provinciale tra Bologna e Modena e proseguendo sempre sulla statale n. 569 verso sud-ovest attraversa Doccia e giunto in prossimità del km 27,800 segue verso nord il fosso affluente del fiume Panaro fino alla confluenza, risale per breve tratto il Panaro verso ovest ed alla affluenza del rio Castiglione risale questo corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare il confine comunale di Savignano sul Panaro, prosegue lungo tale confine in direzione est fino ad incrociare quello della provincia di Bologna in prossimità di c.la Colomba. Segue quindi il confine provinciale tra Bologna e Modena in direzione sud ed in prossimità di Serra Bertone prosegue in direzione est per il confine meridionale di Savigno sino ad incrociare poi quello del comune di Marzabotto e quindi segue verso il confine meridionale di quest'ultimo comune fino a raggiungere quello di Sasso Marconi sulla galleria del M. Adóne, prosegue lungo questa in direzione nord-est ed all'incrocio con quello di Pianoro, in prossimità di M. dei Frati, segue il confine di quest'ultimo in direzione est raggiungendo quello di Monterenzio ed in prossimità di Quinzano segue verso nord-est il sentiero che passando per le quote 422 e 392 raggiunge la strada per borgo di Bisano in prossimità di Cà dei Maestri segue poi tale strada in direzione nord sino ad incrociare il confine comunale tra Monterenzio ed Ozzano Emilia, in prossimità di località S. Chierico, segue questo verso nord, raggiunge quello di S. Lazzaro in prossimità di San Salvatore di Casola e quindi lungo il confine di S. Lazzaro di Savena verso nord raggiunge la via Emilia (strada statale n. 9) da cui è iniziata la delimitazione.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Colline di Riosto» comprende la parte del territorio del comune di Pianoro così delimitata: ad est del torrente Savena si segue la strada statale n. 65 da Pianoro Nuovo a Zula, si prosegue per la strada di Zula fino al Fondo Rio dove si percorre il corso del rio Laurenzano fino a Molinello di Sopra. Da questa località seguendo lo spartiacque della collina, fino a Cà dei Frati, si giunge sulla via di Riosto lungo la quale si scende a Pianoro Nuovo fino all'incrocio con la statale n. 65. Ad ovest del torrente Savena partendo da Pian di Macina si segue la strada di fondovalle in direzione Bologna fino alla località Campovecchio e si risale verso villa Rubini fino al Villaggio Serrabella, da dove si segue il confine territoriale di comune fino all'incrocio con la strada provinciale n. 37BO. All'altezza di Calegarino, da dove si prosegue fino all'incrocio con la strada n. 58BO nei pressi di C. dei Ronchi, si prosegue la strada n. 58BO giungendo, subito dopo Libanello, alla deviazione per il Villaggio Baldisserra dalla quale si segue la strada fino all'incrocio con il rio Favale e seguendo il percorso del rio si giunge al torrente Savena fino a Pian di Macina.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», con riferimento alla sottozona «Colline Marconiane» comprende in parte il territorio del comune di Sasso Marconi ed in parte quello del comune di Casalecchio di Reno.

Più precisamente la sottozona è così delimitata: partendo dal Sacrario Marconiano sulla s.s. n. 64, si procede per Sasso Marconi.

All'incrocio della s.s. n. 64 con la strada provinciale Mongardino si gira a destra fino a giungere a Mongardino. In località Mongardino si gira a destra per via Tignano, includendo i vigneti inseriti nei

fogli catastali numero sette, diciotto e diciannove del comune di Sasso Marconi, si prosegue per via Montecapra, poi per via Tizzano dove giunti alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, si gira a destra e si arriva in via Rosa che porta nuovamente sulla s.s. 64 dove girando a destra e proseguendo, si torna nuovamente al Sacrario Marconiano.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Zola Predosa» comprende la parte collinare del territorio comunale di Zola Predosa delimitata a nord dalla strada statale n. 569 Bazzanese.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Monte San Pietro», coincide esattamente con il territorio del comune di Monte San Pietro.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Colline di Oliveto» è così delimitata: partendo dalla s.s. 569, alla confluenza del confine di Crespellano e Monte San Pietro verso ovest, in direzione di Bazzano, fino al fiume Samoggia, si abbandona la strada statale e si costeggia il corso del fiume verso la sorgente, al congiungimento del torrente Ghiaia, si segue lo stesso passando per Monteveglio, fino al confine del comune di Castello di Serravalle. Si risale ad est costeggiando prima il confine fra i comuni di Monteveglio e Castello di Serravalle e poi Monteveglio e Monte San Pietro; si prosegue in direzione nord, fino all'incrocio «di confine» fra i comuni di Monteveglio, Crespellano e Monte San Pietro, seguendo il confine fra Crespellano e Monte San Pietro si incrocia di nuovo la s.s. 569 racchiudendo così l'area.

La zona di produzione delle uve dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», con riferimento alla sottozona «Terre di Montebudello», comprende parzialmente il territorio dei comuni di Monteveglio e Bazzano in provincia di Bologna, parte del territorio comunale di Savignano sul Panaro, in provincia di Modena. Tale zona è così delimitata: da piazza della Libertà, di fronte al municipio di Monteveglio, segue la strada provinciale n. 27 in direzione di Savigno sino al km 12,500 dove intercettando il torrente Ghiaia, lo percorre in direzione sud-ovest, imbocca, quindi, in prossimità del podere denominato fondo Ghiaia, l'affluente del rio Pravazzano e lo percorre in direzione nord-ovest sino all'estremità dell'omonima vallata, in corrispondenza di via Volta, nei pressi della località denominata Cava Nuova. Prosegue lungo via Volta, in direzione ovest, sino al limite del territorio comunale di Monteveglio, a questo punto abbandonando via Volta si segue in direzione nord la linea di confine fra i comuni di Monteveglio e Castello di Serravalle sino al congiungimento con il confine provinciale di Modena, in zona Lavacchio.

Dal punto dove si incontrano i territori dei comuni di Monteveglio, Castello di Serravalle, Savignano sul Panaro segue il confine provinciale fra i comuni di Savignano sul Panaro e Castello di Serravalle, in direzione ovest-nord-ovest sino al ruscello denominato rio Baldo. Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro percorrendo il Rio Baldo in direzione nord-est sino alla strada comunale via Monticelli, prosegue lungo questa in direzione est sino al confine fra le province di Modena e Bologna, comuni Savignano sul Panaro e Bazzano. Segue il confine provinciale in direzione nord-est sino a che questo si congiunge con la s.s. 569, prosegue in direzione Bazzano, lungo la s.s. 569 attraversando l'abitato di Bazzano sino al torrente Samoggia. Segue l'alveo del torrente Samoggia in direzione sud-ovest sino al punto in cui affluisce il torrente Rio Marzatore. Risale brevemente, in direzione ovest-nord-ovest, il corso del Rio Marzatore sino a che non intercetta la strada provinciale 78. Percorre la strada provinciale 78 verso Monteveglio sino al congiungimento con la strada provinciale 27 e lungo questa verso la piazza del paese di Monteveglio a chiudere il perimetro della zona.

La zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alla sottozona «Serravalle» è così delimitata: partendo dalla località Fagnano in comune di Castello di Serravalle il limite imbocca via S. Andrea, prosegue in direzione sud-ovest fino ad incrociare il confine comunale tra i comuni di Monte San Pietro e Castello di Serravalle, lungo tale confine in direzione nord-est arriva al confine comunale con Monteveglio, quindi prosegue su questo in direzione ovest sino ad intersecare la strada provinciale n. 70 denominata in loc. via Ziribega. Imboccata tale strada in direzione nord-ovest la percorre fino ad incrociare via F. Degli Esposti sulla quale prosegue fino a deviare su via Bolognina in direzione ovest raggiungendo l'incrocio dove ha inizio la strada provinciale n. 71. Lungo la strada provinciale n. 71 raggiunge la località Mercatello dove devia in direzione est lungo via rio Monteorsello e successivamente lungo via Barlete fino in prossimità del fondo Ghiaia dove risale il corso di rio Pravazzano sino ad intersecare via Volta. Dal punto di tale intersezione segue via Volta verso ovest fino a raggiungere il confine comunale tra Monteveglio e Castello di Serravalle, tale confine viene seguito in direzione nord fino ad incrociare la strada comunale via Rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest fino ad immettersi sulla strada, Vicinale via S. Michele, imboccata e percorsa per intero raggiunge di nuovo la strada provinciale n. 71. Percorrendo tale strada provinciale raggiunge l'incrocio con via Farnè sulla quale procede fino alla località la Piana dove lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra Bologna e Modena fino a reimmettersi nella provinciale n. 70 in direzione est sino ad incrociare la strada comunale via Tiola. Attraversato il ponte sul torrente Ghiaia prosegue su via Tiola per raggiungere l'incrocio con via Colline nella quale si immette e percorre sino al suo termine per poi proseguire sul crinale della collina per imboccare via Parviano. All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i comuni di Castello Serravalle e Monteveglio. Lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell'incrocio fra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la località Ducentola che segue sino a riscenderlo in località Canovetta. Prosegue verso valle lungo via Canovetta fino ad intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in località Bersagliera si immette nuovamente sulla strada provinciale n. 70 che percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per poi proseguire lungo via Mulino e via Fagnano e raggiungere il centro dell'abitato di Fagnano da cui è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» devono essere quelle collinari tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Debbono pertanto venire esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo, i vigneti ubicati in terreni molto freschi, specie di fondovalle, ed anche quelli posti in esposizione inadatta.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Nelle sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Monte San Pietro», «Colline di Oliveto», «Terre di Montebudello», la densità minima di ceppi per ettaro deve essere per i nuovi impianti di almeno 2.000 viti.

Nella sottozona «Zola Predosa» la densità di ceppi per ettaro deve essere per i nuovi impianti di almeno 2.500 viti per il vitigno Pignoletto e di almeno 2.700 viti per gli altri vitigni.

Nella sottozona «Serravalle» i sesti di impianto devono consentire nei nuovi impianti, di avere una densità di ceppi per ettaro di almeno 2.500 viti.

È consentita l'irrigazione di soccorso nella zona di produzione delle uve dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» e nelle sottozone «Colline di Oliveto» e «Serravalle».

Non è consentita l'irrigazione di soccorso nelle sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Zola Predosa», «Monte San Pietro», «Terre di Montebudello».

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata a denominazione di origine controllata per la produzione dei vini «Colli Bolognesi» devono essere rispettivamente le seguenti:

	Resa q/Ha
Barbera	120
Barbera Colline di Riosto	90
Barbera Colline Marconiane	90
Barbera Monte San Pietro	90
Barbera Terre di Montebudello	90
Barbera Serravalle	90
Merlot	120
Merlot Zola Predosa	85
Cabernet Sauvignon	100
Cabernet Sauvignon Colline di Riosto	80
Cabernet Sauvignon Colline Marconiane	80
Cabernet Sauvignon Zola Predosa	80
Cabernet Sauvignon Monte San Pietro	80
Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto	80
Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello	80
Cabernet Sauvignon Serravalle	80
Sauvignon	120
Sauvignon Colline di Riosto	90
Sauvignon Colline Marconiane	70
Sauvignon Zola Predosa	90
Sauvignon Monte San Pietro	80
Sauvignon Colline di Oliveto	90
Sauvignon Terre di Montebudello	90
Sauvignon Serravalle	80
Riesling italico	120
Pignoletto	120
Pignoletto Colline di Riosto	90
Pignoletto Colline Marconiane	100
Pignoletto Zola Predosa	90
Pignoletto Monte San Pietro	90
Pignoletto Colline di Oliveto	100
Pignoletto Terre di Montebudello	90
Pignoletto Serravalle	90
Pinot bianco	110
Pinot bianco Monte San Pietro	80
Chardonnay	120
Chardonnay Zola Predosa	90
Chardonnay Colline di Oliveto	100
Bianco	130

La resa massima di uve in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata.

Ai suddetti limiti massimi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione unitaria globale non superi del 20% i limiti massimi sopra stabiliti.

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo stabilire limiti massimi di produzione di uva ettaro inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» i seguenti titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

Barbera	11,0%
Barbera Colline di Riosto	11,5%
Barbera Colline Marconiane	12,5%
Barbera Monte San Pietro	12,0%
Barbera Terre di Montebudello	12,0%
Barbera Serravalle	12,0%
Merlot	10,5%
Merlot Zola Predosa	12,0%
Cabernet Sauvignon	11,0%
Cabernet Sauvignon Colline di Riosto	12,0%
Cabernet Sauvignon Colline Marconiane	12,0%
Cabernet Sauvignon Zola Predosa	12,0%
Cabernet Sauvignon Monte San Pietro	12,0%
Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto	12,0%
Cabernet Sauvignon Terre di Montebudello	12,0%
Cabernet Sauvignon Serravalle	12,5%
Sauvignon	10,5%
Sauvignon Colline di Riosto	12,0%
Sauvignon Colline Marconiane	12,0%
Sauvignon Zola Predosa	11,5%
Sauvignon Monte San Pietro	12,0%
Sauvignon Colline di Oliveto	12,0%
Sauvignon Terre di Montebudello	12,0%
Sauvignon Serravalle	12,0%
Sauvignon superiore	12,0%
Riesling Italico	10,5%
Pignoletto	10,5%
Pignoletto Colline di Riosto	12,0%
Pignoletto Colline Marconiane	11,5%
Pignoletto Zola Predosa	11,5%
Pignoletto Monte San Pietro	12,0%
Pignoletto Colline di Oliveto	11,5%
Pignoletto Terre di Montebudello	12,0%
Pignoletto Serravalle	12,0%
Pignoletto frizzante Colline di Riosto	11,5%
Pignoletto frizzante Colline di Oliveto	11,0%
Pignoletto passito Colline Marconiane	13,0%
Pignoletto passito Colline di Oliveto	13,0%
Pignoletto spumante	9,5%
Pignoletto spumante Colline Marconiane	9,5%
Pignoletto spumante Terre di Montebudello	9,5%
Pignoletto superiore	12,0%
Pinot bianco	10,5%
Pinot bianco Monte San Pietro	12,0%
Pinot bianco spumante	9,5%
Chardonnay	10,5%
Chardonnay Zola Predosa	11,5%
Chardonnay spumante	9,5%
Chardonnay spumante Colline di Oliveto	9,5%
Bianco	10,0%

Art. 5.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi», le operazioni di vinificazione, la presa di spuma per gli spumanti, l'invecchiamento obbligatorio e l'affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Per le sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Zola Predosa», «Monte San Pietro», «Terre di Montebudello», le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della sottozona di produzione delimitata nell'art. 3.

Per tutte le sottozone le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» delimitata dall'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora detta resa superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La resa massima dell'uva in vino di tutte le sottozone non deve essere superiore al 65% per tutti i vini.

La frizzantatura dei vini Pignoletto «Colline di Riosto» e Pignoletto «Colline di Oliveto» deve avvenire all'interno delle rispettive sottozone ed in bottiglie da 0,750 litri per un periodo minimo di almeno tre mesi, al termine del quale dovranno essere eliminate le fecce con sboccatura.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso carico tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto o amabile, gradevolmente;
frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
per il riserva 12% di cui non più dello 0,36% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Barbera Colline di Riosto:

colore: rosso rubino carico tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Barbera Colline Marconiane:

colore: rosso carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore : armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco minimo: 18 per mille.

Barbera Monte San Pietro:

colore: rosso carico tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, asciutto, armonico, pieno, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Barbera «Riserva» Terre di Montebudello:

colore: rosso carico tendente al violaceo;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: armonico, maturo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui non più dello 0,36% da svolgere.

Barbera Serravalle:

colore: rosso carico, tendente al violaceo;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, secco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso con riflessi violacei;
odore: caratteristico erbaceo;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot Zola Predosa:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, erbaceo;
sapore: asciutto, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui massimo 0,36% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
riserva 12% di cui massimo 0,36% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Colline di Riosto:

colore: rosso rubino con leggera tendenza al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso con profumo caratteristico leggermente erbaceo;
sapore: secco, asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Colline Marconiane:

colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: morbido, pieno, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%,
per il riserva: 12,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille

Cabernet Sauvignon Zola Predosa:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 12% di cui massimo 0,36% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille

Cabernet Sauvignon Monte San Pietro:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: secco, asciutto, morbido, pieno, armonico e tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Colline di Oliveto:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, asciutto, morbido, pieno, armonico, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui massimo 0,36% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Cabernet Sauvignon «Riserva» Terre di Montebudello:

colore: rosso, tendente al granato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui massimo 0,36% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon Serravalle:

colore: rosso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, asciutto, morbido, pieno armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, di corpo fresco, armonico gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon Colline di Riosto:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, di corpo, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon Colline Marconiane:

colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, aromatico, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon Zola Predosa:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon Monte San Pietro:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon Colline di Oliveto:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco, asciutto, fresco, armonico, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sauvignon Terre di Montebudello

colore: paglierino più o meno carico;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12% di cui massimo 0,36% da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon Serravalle:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Sauvignon Superiore:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico minimo totale: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling Italico:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pignoletto:

colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico e nel tipo frizzante, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pignoletto Colline di Riosto:

colore: giallo chiaro talora con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, caratteristico, armonico, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Colline Marconiane:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente aromatico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille

Pignoletto Zola Predosa.

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico,
sapore: secco od abboccato, armonico, leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pignoletto Monte San Pietro.

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli,
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Colline di Oliveto:

colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, caratteristico, armonico, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Pignoletto Terre di Montebudello:

colore: paglierino chiaro, con riflessi verdognoli,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui massimo 0,36% da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Pignoletto Serravalle:

colore: paglierino chiaro a volte con riflessi verdognoli
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Frizzante Colline di Riosto:

spuma: fine ed evanescente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico,
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui non più dello 0,5% da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Frizzante Colline di Oliveto

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico,
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% di cui non più dello 0,4% da svolgere;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pignoletto Passito Colline Marconiane:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, brioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 4,5% per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pignoletto Passito Colline di Oliveto:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: delicatamente profumato;
sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, brioso,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 18% per mille.

Pignoletto Spumante

spuma: vivace, fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Pignoletto Spumante Terre di Montebudello:

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino, chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o amabile, caratteristico armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille

Pignoletto Spumante Colline Marconiane:

spuma: vivace fine persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 11%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille

Pignoletto Superiore:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli,
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, tranquillo, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

Pinot Bianco:

colore: paglierino più o meno carico, a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille

Pinot Bianco Monte San Pietro:

colore: paglierino più o meno carico a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, secco, tranquillo e fine,
titolo alcolometrico volumico minimo totale. 12%,
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 16 per mille.

Pinot Bianco Spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto o leggermente amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay Zola Predosa:

colore: giallo paglierino;
odore: tipico, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto od abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Chardonnay Spumante:

spuma: vivace, fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto od amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Chardonnay Spumante Colline di Oliveto:

spuma: fine e persistente;
colore: paglierino chiaro;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto od amabile, caratteristico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;
odore: vinoso, caratteristico, tipico;
sapore: asciutto od abboccato, sapido armonico, gradevolmente frizzante nel tipo specifico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera e «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon, qualora provengano da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% e vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno il 12% dopo avere subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «Riserva».

Nei tipi «Barbera» e «Cabernet Sauvignon», designati o no con la specificazione «Riserva», confezionati dopo almeno un anno di invecchiamento quando il titolo alcolometrico volumico totale minimo è del 12%, è tollerato un residuo zuccherino massimo di 6 grammi per litro.

Il periodo di invecchiamento per i vini «Colli Bolognesi» Barbera e «Colli Bolognesi» Cabernet Sauvignon decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini Barbera «Colline di Riosto» e Cabernet Sauvignon «Colline di Riosto» aventi titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a anni possono portare la specifica aggiuntiva «Riserva» ed è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione.

I vini Barbera «Colline Marconiane», Cabernet Sauvignon «Colline Marconiane» qualora provengano da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,5% dopo aver subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, di cui 5 mesi in bottiglia, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «Riserva». Nella specificazione «Riserva» è tollerato un residuo zuccherino massimo di 6 grammi litro.

Il vino Cabernet Sauvignon «Zola Predosa» deve subire un periodo di invecchiamento in cantina di almeno trenta mesi.

Il vino Merlot «Zola Predosa» deve subire un periodo di invecchiamento in cantina di almeno ventiquattro mesi.

Il vino Cabernet Sauvignon «Monte San Pietro» deve subire un periodo di invecchiamento di almeno due anni per essere ammesso al consumo.

Il vino Cabernet Sauvignon «Colline di Oliveto» qualora provenga da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% e venga immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno il 12% dopo avere subito un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni può portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «Riserva».

I vini Barbera Riserva «Terre di Montebudello» e Cabernet Sauvignon Riserva «Terre di Montebudello» devono subire un periodo di invecchiamento di almeno tre anni.

I vini Barbera «Serravalle» e Cabernet Sauvignon «Serravalle» possono essere immessi al consumo solo dopo un anno di invecchiamento; qualora il periodo salga a tre anni, di cui uno in legno, questi vini potranno portare in etichetta la specifica «Riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini «Colli Bolognesi» Sauvignon e «Colli Bolognesi» Pignoletto ottenuti da uve con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 12% e immessi al consumo con un titolo alcolometrico totale minimo non inferiore al 12% possono essere qualificati con la menzione «Superiore». Per tali tipologie «Superiore» le operazioni di vinificazione, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

I vini Pignoletto Passito «Colline Marconiane» e Pignoletto Passito «Colline di Oliveto» devono essere ottenuti da uve sottoposte in tutto od in parte sulla pianta o dopo la raccolta, a conveniente appassimento, che assicurino ad appassimento avvenuto almeno un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 15% e che forniscano una resa uva-vino non superiore al 50%.

I vini Pignoletto «Serravalle» e Sauvignon «Serravalle» possono essere immessi al consumo solo dopo il 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

I vini Pignoletto «Terre di Montebudello» e Sauvignon «Terre di Montebudello» potranno riportare la specifica superiore nel caso il residuo zuccherino non superi il limite di 4 grammi litro.

I vini «Colli Bolognesi» Barbera, Sauvignon, Riesling Italico, Pignoletto, Pinot Bianco, Chardonnay e Bianco possono essere immessi al consumo anche nei tipi vivace e frizzante, vinificati nel rispetto della vigente normativa e con le caratteristiche di cui al presente articolo. In etichetta è obbligatoria l'indicazione del termine frizzante.

E' facoltà del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia «Superiore» e «Riserva» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «Denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli Bolognesi». In ogni caso le specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Colli Bolognesi», della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Sulle confezioni dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» designati in etichetta con le specificazioni aggiuntive «Riserva» e «Superiore», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini di cui al presente disciplinare, qualora, nel rispetto delle specifiche caratteristiche organolettiche di cui all'art. 6 vengano immessi al consumo con un residuo zuccherino compreso tra i 12 ed i 30 grammi per litro, è obbligatorio riportare in etichetta la locuzione «Amabile».

Sono permesse le locuzioni «Secco» o «Asciutto» soltanto se il contenuto in zuccheri riduttori non sia superiore a 4 grammi per litro.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE, in materia.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, fattorie, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Nella designazione dei vini «Colline di Riosto», «Colline Marconiane» «Zola Predosa», «Monte San Pietro», «Colline di Oliveto», «Terre di Montebudello» e «Serravalle» l'indicazione della sottozona deve seguire la denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» ed il riferimento al vitigno, e sia riportata in caratteri di dimensioni non superiori, della stessa evidenza e sulla medesima base colorimetrica della denominazione principale.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Sauvignon superiore deve essere immessa al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo bordolese, da 0,750 litri con tappo raso.

La denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Pignoletto superiore deve essere immessa al consumo solo in bottiglia di vetro del tipo bordolese, da 0,750 litri con tappo raso.

Tutti i vini spumanti devono essere confezionati in bottiglie tipo champagnotta, con tappo a fungo di sughero, gabbietta e capsulone e debbono essere utilizzate le tradizionali tecniche della rifermentazione, con esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le tipologie «Riserva» devono essere immesse al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 0,750 litri, con tappo raso.

I vini della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alle sottozone «Colline di Riosto», «Colline Marconiane», «Zola Predosa», «Monte San Pietro», «Colline di Oliveto», «Terre di Montebudello» e «Serravalle» debbono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,5 con tappo raso.

I vini spumanti della denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» con riferimento alle sottozone «Colline Marconiane», «Colline di Oliveto» e «Terre di Montebudello» debbono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro tipo champagnotta, con tappo a fungo di sughero, gabbietta e capsulone di capacità non superiore a 5 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» Barbera, «Colli Bolognesi» Merlot, «Colli Bolognesi» Sauvignon, «Colli Bolognesi» Riesling Italico, «Colli Bolognesi» Pignoletto, «Colli Bolognesi» Pinot Bianco, «Colli Bolognesi» Chardonnay e «Colli Bolognesi» Bianco se confezionati e posti in commercio in recipienti di capacità non superiore a 5 litri devono avere il titolo alcolometrico volumico minimo totale nei termini previsti dall'art. 6 di cui non più dello 0,5% da svolgere, tranne che per i vini delle sottozone in cui è prevista la locuzione amabile.

95A1324

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 marzo 1995

Dollaro USA	1660,26
ECU	2190,38
Marco tedesco	1186,75
Franco francese	334,53
Lira sterlina	2737,77
Fiorino olandese	1057,76
Franco belga	57,528
Peseta spagnola	13,086
Corona danese	293,90
Lira irlandese	2718,34
Dracma greca	7,314
Escudo portoghese	11,249
Dollaro canadese	1174,16
Yen giapponese	17,897
Franco svizzero	1414,79
Scellino austriaco	168,59
Corona norvegese	266,75
Corona svedese	229,83
Marco finlandese	384,32
Dollaro australiano	1223,61

95A1382

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società Eosfid S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1995, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio-decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 3 marzo 1968, modificato con decreti interministeriali 11 novembre 1988, 6 febbraio 1992, alla società «Eosfid S.p.a.», con sede legale in Milano (iscritta presso la cancelleria commerciale del tribunale di Milano al n. 208185 del registro società, volume n. 5765, fascicolo n. 35) è stata dichiarata decaduta a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

95A1322

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnolivo - Rassegna delle tecnologie olivicole e olearie», che avrà luogo a Verona dall'8 marzo 1995 al 12 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «97ª Fieragricola - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia», che avrà luogo a Verona dall'8 marzo 1995 al 12 marzo 1995.

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Enotech - Salone della viticoltura e dell'enologia», che avrà luogo a Verona dall'8 marzo 1995 al 12 marzo 1995.

95A1334

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «S. G. Cafasso» in Castelnuovo Don Bosco, ad accettare una donazione

Con decreto prefettizio prot. n. 11356, II Sett./AA, datato 17 dicembre 1994 del prefetto di Asti, la scuola media statale «S. G. Cafasso», in Castelnuovo Don Bosco, è stata autorizzata ad accettare la seguente donazione: programmi per computer del valore di L. 1.904.000. Offerente: preside dello stesso istituto.

95A1335

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze ambientali di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze ambientali:
fisica generale - Settore disciplinare B01A;
chimica generale ed inorganica - Settore disciplinare C03X.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A1337

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, concernente: «Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 169 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 24 dicembre 1994).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, riguardante le tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 18, in corrispondenza dei numeri d'ordine: «468, 469, 470, 471 e 472», gli ultimi cinque numeri della colonna: «INCREMENTO PRO DIE» ossia: «*1186, 1306, 892, 1267 e 658*», sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti: «*536, 154, 91, 395 e 153*».

95A1340

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE
◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE
◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA
◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA
◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA
◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA
◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.